



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015

mailbox: oru@lnd.it
comunicazionicro@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 235 DATA COMUNICATO 04/06/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 4014

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Rag. Riccardo Toccaceli e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 04 Giugno 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL **SIG. SIELLI MARCO** IN MERITO ALLA GARA SAN SISTO 2023 - MAGIONE, DISPUTATASI A SAN SISTO IL 17.05.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.224 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 20.05.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE PER TRE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04.06.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dall'esame degli atti ufficiali di gara emerge univocamente il comportamento smodatamente protestatario posto in essere dall'allenatore nei confronti dell'Assistente di gara nonché il comportamento irrispettoso all'indirizzo dell'Arbitro.

La sanzione inflitta dal G.S. è congrua ed in quanto tale meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Rag. Riccardo Toccaceli

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Claudia Gillosi e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 04 Giugno 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17 TERNI

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **G.S.D. ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA** IN MERITO ALLA GARA ALFINA LUPI-ORVIETANA ACA – DERUTA CALCIO SAN NICOLO, DISPUTATASI A CASTEL GIORGIO IL 17.05.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.83 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 21.05.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 800,00;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE IMBASTONI PIETRO FINO AL 06.11.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE ROSSI GIACOMO FINO AL 06.11.2026;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE STOPPACCIARO RENE' FINO AL 06.11.2026.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04.06.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale emerge pacificamente il comportamento reiteratamente oltraggioso posto in essere dal calciatore Imbastoni all'indirizzo della Terna Arbitrale; analogamente emerge in maniera altrettanto pacifica il comportamento gravemente irrispettoso del calciatore Rossi all'indirizzo dell'Arbitro nonché il tentativo del suddetto calciatore di colpire un avversario; emerge, inoltre, il comportamento violento del calciatore Stoppacciaro nei confronti di un avversario, che con la propria condotta creava una forte tensione tra tutti i presenti tale da determinare la sospensione della gara.

Considerata la sospensione estiva, le sanzioni inflitte dal G.S. ai suddetti calciatori appaiono congrue e come tali meritevoli di integrale conferma.

Parimenti congrua deve, infine, ritenersi anche la sanzione dell'ammenda a carico della società in conseguenza della condotta posta in essere dai propri giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Claudia Gillosi

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 04 GIUGNO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace